



La perdita di chance: quando la qualificazione del danno Ã¨ condizionata dal dogma negazionista del danno tanatologico

Descrizione

La Corte di Cassazione, tornando a discutere del **danno da perdita di chance**, ha in realt  l'obiettivo principale di continuare a **rifiutare l'idea della risarcibilit  del danno tanatologico**. E' infatti evidente che nel caso particolare in cui la vittima sia gi  deceduta al momento dell'introduzione del giudizio, operata quindi da parte degli eredi, il danno della perdita di una probabilit  di sopravvivenza del paziente, comunque gi  entrato nel patrimonio dello stesso (ed esercitabile a tale titolo dallo stesso paziente se fosse rimasto in vita), non pu  essere trasmesso agli eredi, trasformandosi nel danno che tale perdita determina nella vita dei congiunti medesimi.

La Corte infatti afferma, nella sentenza del 4 febbraio 2025 n.2641: **  non concepibile, n  logicamente n  giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita  trasmissibile iure successionis! , non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilit  civile, la risarcibilit  del danno tanatologico, mentre   possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di danno da perdita anticipata della vita , con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si   fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto **

Nell'ipotesi dunque di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia gi  deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili a titolo ereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti

a) **  alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualit  della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettivit  , e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;**



b) alla condotta del medico che abbia causato la **perdita della possibilità di vivere più a lungo** (non determinata né nell'an nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza; in nessun caso sarà risarcibile iure successionis, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da perdita anticipata della vita con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente (Cass., n. 21415 del 2023, cit., e succ. conf.)

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

06 Feb 2025